

Redazione | Pubblicità | Contatti

quotidianosanità.it

Governo e Parlamento

 Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Giovedì 22 APRILE 2021

Home | Cronache | Governo e Parlamento | Regioni e Asl | Lavoro e Professioni | Scienza e Farmaci | Studi e Analisi | Archivio

ASSIMEDICI® #ASSICURIAMOIMEDICI

 COMUNICA AL TUO TARGET
CON I MEDICAL MAGAZINE

 30 NEWSLETTER SPECIALISTICHE
RAGGIUNGIAMO OGNI GIORNO VIA E-MAIL
OLTRE 400.000 FRA MEDICI E FARMACISTI
DEM E NEWSLETTER MIRATE!

 segui **quotidianosanità.it**


Tweet | Condividi 74 | stampa

Decreto Covid. Via libera dal CdM, ma la Lega si astiene. Coprifuoco alle 22 fino al 1° giugno, poi si valuterà sulla base dei dati. E tra 15 giorni potrebbe arrivare un nuovo decreto su aperture

Per le scuole, un piccola novità: in zona gialla e arancione si prevede per le superiori un didattica in presenza dal 70 al 100% (nella bozza circolata ieri era tra il 60 e il 100%). Per le zone rosse invece confermata tra il 50 e il 75%. Dal 1° maggio al 15 giugno, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, sarà consentito lo spostamento verso una sola abitazione, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari e nel limite di 4 persone. Nessuno spostamento invece per le zone rosse. Scontro interno al Governo con la Lega che si smarca su coprifuoco e mancate aperture anticipate.



21 APR - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Covid. Ma c'è da registrare il primo vero scontro interno alla maggioranza con la Lega che non vota il provvedimento definendolo "poco coraggioso". Due i motivi principali di scontro: il coprifuoco che, anche su proposta delle Regioni, si è provato a posticipare alle ore 23 e il tentativo di anticipare a maggio la possibilità di aprire i ristoranti la sera anche al chiuso. Ma niente da fare. Il coprifuoco resterà alle ore 22 fino al 1° giugno. Sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici a quel punto si valuterà un possibile allungamento dell'orario. Mentre per sedersi al chiuso al ristorante la sera si dovrà attendere il 1° giugno.

Altra piccola novità rispetto alla bozza circolata ieri riguarda la scuola. In zona gialla e arancione si prevede per le superiori un didattica in presenza dal 70 al 100% (nella bozza circolata ieri era tra il 60 e il 100%). E ancora, anticipate al 15 giugno le riaperture delle fiere. Per le zone rosse invece confermata tra il 50 e il 75%. Dal 1° maggio al 15 giugno, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, sarà consentito lo spostamento verso una sola abitazione, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari e nel limite di 4 persone. Confermate le date per i possibili spostamenti tra Regioni a partire dal 26 aprile, così come le altre misure sulle aperture delle attività ed il cosiddetto certificato verde.



Ecco le nuove sfide che gli anziani italiani affrontano contro la perdita dell'udito

Secondo quanto riportato dal leader della Lega **Matteo Salvini** a seguito di un colloquio con il presidente del Consiglio **Mario Draghi**, pare che il premier abbia poi intenzione di varare un nuovo decreto tra 15 giorni per con nuove possibili aperture.

Queste le misure contenute nel provvedimento approvato.

Dal 26 aprile tornano le zone gialle e bianche. Tornano le zone gialle e le zone bianche da e per cui ci si potrà muovere liberamente. Rimane l'inserimento automatico di una Regione in zona rossa qualora l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Il coprifuoco resta fino alle ore 22.

Dovrebbe invece essere prorogato al 31 luglio lo stato di emergenza che scade il 30 aprile. "Alla

ASSIMEDICI®

#ASSICURIAMOIMEDICI

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di
Quotidiano Sanità.

Le vaccinazioni degli anziani in epoca Covid
Pratiche routinarie e innovative per orientare il cambiamento

VIRTUAL WORKSHOP
29 APRILE 2021
ore 15.30 - 17.30

ITALIA LONGEVA
PER L'INVECCHIAMENTO E LA LONGEVITÀ ATTIVA

VACCINI COVID.
Efficacia e sicurezza
Pfizer-BioNTech,
Moderna e AstraZeneca
tutti gli speciali

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]

- Covid. Dal 26 aprile torna la zona gialla. Bar e ristoranti aperti a pranzo e a cena ma solo all'aperto. Resta coprifuoco alle 22. In zona gialla e arancione scuola in presenza. Un pass per spostamenti tra Regioni di diversi colori

luce degli scenari epidemiologici e considerato il sovraccarico attuale dei servizi territoriali ed ospedalieri, il CTS ha espresso parere favorevole al mantenimento dello stato di emergenza fino al 31 luglio, per affrontare al meglio le misure di contenimento e supportare la campagna vaccinale che vede attualmente come target prioritario le fasce fragili della popolazione”.

Spostamenti tra Regioni

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi. Per quanto riguarda le zone bianche e gialle ci si potrà muovere liberamente

Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Scuola e Università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado per il 50 per cento della popolazione studentesca.

Regioni e comuni potranno derogare alle misure solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

Licei. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Università. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Cinema, teatri, locali aperti al pubblico.

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Manifestazioni sportive

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla si potrà di nuovo assistere agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Per gli eventi e le competizioni all'aperto in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per gli spettacoli all'aperto o dall'autorità delegata in materia di sport, che, in relazione a specifici eventi o competizioni, può anche stabilire, di concerto con il Ministro della salute, una data diversa. Le linee guida di cui al primo periodo possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde.

2 AstraZeneca. Ecco i sintomi da tenere sotto controllo dopo la vaccinazione. Ema aggiorna le schede informative del vaccino sul rischio di trombocitopenia e di disturbi della coagulazione

3 Sorveglianza vaccini Covid. Terzo report Aifa: 46mila segnalazioni di eventi avversi su oltre 9 mln di dosi somministrate. Per Astrazeneca segnalati 11 casi di tromboosi

4 Covid. Quanto dura l'immunità del vaccino? Dalle evidenze di questi mesi arrivano buone notizie

5 Vaccini Covid mRNA. Anticorpi presenti nel 96% dei vaccinati dopo la prima dose e nel 99,5% a 30 giorni dalla seconda dose. Lo studio dell'Aou Senese

6 Sindrome post-Covid-19: quali sono gli effetti a lungo termine del coronavirus?

7 Firmato oggi l'accordo quadro su comparti e aree contrattuali del Pubblico impiego

8 Covid. A 21 giorni dalla prima dose anticorpi già sviluppati nel 99% dei sanitari vaccinati. Il monitoraggio del Bambino Gesù

9 Covid. Arriva il nuovo piano vaccini: individuate 5 categorie per età e fragilità. Gli ultimi ad essere vaccinati gli under 60. Restano priorità per scuola, militari, polizia e comunità

10 Le vaccinazioni nelle persone fragili. Dubbi e risposte

Piscine, palestre e sport di squadra

A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi.

Fiere, convegni e congressi e centri commerciali

Dal 15 maggio, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalità previste da protocolli e linee guida.

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti da protocolli e linee guida, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

E dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono inoltre consentiti anche i convegni e i congressi.

Centri termali e parchi divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste da protocolli e linee guida. Consentite dalla stessa data anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Certificazioni verdi

Le certificazioni verdi Covid-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-CoV-2.

Per chi è stato vaccinato, la certificazione verde ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del ciclo, e indica il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste. Contestualmente al rilascio, la struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile questa certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

Per chi è guarito dal Covid, la certificazione verde ha sempre una validità di sei mesi e viene rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione essa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al Sars-CoV-2.

Per chi si è sottoposto a tampone, la certificazione verde ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto.

Queste disposizioni saranno applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di Covid-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma Nazionale PN-DGC per l'emissione del DGC-Digital Green Certificate interoperabile a livello europeo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, dell'innovazione tecnologica e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la piattaforma nazionale per il DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con lo decreto saranno stabilite le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni e la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse.

Giovanni Rodriguez

21 aprile 2021

© Riproduzione riservata

Approfondimenti:

- **Cts: "Le aperture siano graduali e progressive"**
- **Il Decreto riaperture: il comunicato di Palazzo Chigi**
- **Cosa cambia dal 26 aprile. Tutte le misure nelle 10 slide del Governo**

Commenti: 0

 Ordina per Novità ↕

Aggiungi un commento...

 Plug-in Commenti di Facebook

Altri articoli in Governo e Parlamento


Decreto riaperture. Fedriga (Regioni) in pressing sul Governo: "Coprifuoco sia esteso alle 23"

Pass Covid. Costa propone di utilizzare la tessera sanitaria

Covid. Oggi in consegna alle Regioni 1,5 milioni di dosi del vaccino di Pfizer

Covid. Castellone (M5S): "Test per spostarsi siano gratis"

Decreto Riaperture. Dal 26 aprile ci si potrà spostare liberamente tra zone gialle e bianche. Per le arancioni e rosse servirà invece il 'green pass'. Via libera a bar, ristoranti all'aperto e a scuola in presenza. **La bozza**

Il diktat di Figliuolo alle Regioni: "Stop alle prenotazioni per il vaccino agli under 60 se prima non sono stati vaccinati fragili e anziani". Ma proprio oggi il Lazio comunica avvio prenotazioni per 59 e 58enni dal 27 aprile
Quotidianosanità.it

Quotidiano online d'informazione sanitaria.

QS Edizioni srl
 P.I. 12298601001

 Via Boncompagni, 16
 00187 - Roma

 Via Vittore Carpaccio, 18
 00147 Roma (RM)

Direttore responsabile

Cesare Fassari

Direttore editoriale

Francesco Maria Avitto

Presidente e AD

Vincenzo Coluccia

Direttore generale
Redazione

 Tel (+39) 06.59.44.62.23
 Tel (+39) 06.59.44.62.26
 Fax (+39) 06.59.44.62.28
redazione@qsedizioni.it
Pubblicità

 Tel. (+39) 06.89.27.28.41
commerciale@qsedizioni.it

Copyright 2013 © QS Edizioni srl.

Tutti i diritti sono riservati

- P.I. 12298601001

- iscrizione al ROC n. 23387

- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.

[Policy privacy](#)

 Chi sceglie di proseguire nella navigazione su questo sito oppure di chiudere questo banner, esprime il consenso all'uso dei cookie. [Privacy Policy](#)
Accetto